



ALLEGATO ALL'ATTO N° 3663
REGISTRATO A UDINE IL 1 MAGGIO 2019
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

E' costituita un'associazione di volontariato non riconosciuta denominata "LE NUOVE QUERCE O.d.V.", di seguito denominata "associazione", con sede a Tricesimo (UD) in Via Roma 112.

L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità con quanto previsto dal D. Lgs 117/2017 e con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa non ha scopo di lucro

Lo svolgimento della sua attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate del limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 4

Finalità

L'associazione è costituita ai fini di svolgere una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D.Lgs 117/2017 tra cui:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

j) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

k) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è formato dalle entrate che sono costituite come segue:

dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari dagli associati.

da contributi di organismi internazionali, dello Stato, di amministrazioni pubbliche, di enti locali, di istituti di credito, di enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche.

da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall'Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare:

a) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione dell'Organo di amministrazione, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

b) le convenzioni sono accettate con delibera dell'Organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Da eventuali entrate per i servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

Dai beni dell'associazione, siano essi mobili immobili e mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti, previa richiesta scritta ed appuntamento.

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

Le quote sociali annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul patrimonio sociale

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

L'associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

I volontari che svolgono attività a favore dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e responsabilità civile verso terzi.

L'associazione risponde con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera dell'Organo di amministrazione, può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

All'associazione possono iscriversi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, etnia, religione che si riconoscano degli obiettivi perseguiti dalla stessa. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.

L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di non accoglimento della domanda di ammissione a socio, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione del rigetto e comunicarla all'interessato.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci che delibera, sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 10

Diritti degli associati

Tutti i soci hanno diritto:

a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

ad accedere alle cariche associative;

a prendere visione, presso la sede sociale, degli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione, previa richiesta scritta e appuntamento, con possibilità, a proprie spese, di ottenerne copia.

Art. 11

Doveri degli associati

Tutti i soci sono obbligati:

ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

a versare la quota associativa;

Art. 12

Recesso ed esclusione

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall' Organo di amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all' Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Titolo IV

Organi dell'associazione

Art. 13

Organi

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) l'Organo di amministrazione,
- 3) il Presidente,
- 4) l'Organo di controllo; ai verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c.2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14

Composizione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di amministrazione eletto fra i presenti.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'Assemblea ordinaria mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da recapitarsi ai soci almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per la discussione ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea deve essere altresì convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. In questo caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta e la convocazione, nelle forme in cui al comma 2, potrà essere recapitata 10 giorni prima della data della riunione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Art. 16

Validità dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto è necessario il voto favorevole dei due terzi degli associati. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'Assemblea

Le delibere assembleari devono essere pubblicate, mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, ed inserite nel libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Art. 19

Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

elegge e revoca i componenti del Organo di amministrazione e dell' eventuale Organo di controllo e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;

delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'Art.28 del D. Lgs 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

delibera sull'esclusione degli associati

delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello statuto (ex art.21 c. 2 del C.C.);

approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 2 del C.C.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

Art. 20

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11 nominati dall'Assemblea dei soci.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate (ovvero indicate dagli enti associati): si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti l'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo; nell'impossibilità di attuare detta modalità l'Organo di amministrazione può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo medesimo eletto fra i presenti.

L'Organo di amministrazione è convocato di regola almeno 4 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Ove decada oltre la metà dei membri dell' Organo di amministrazione l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o con strumenti di comunicazione elettronica, da comunicarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell' Organo di amministrazione.

In caso di assoluta urgenza l'Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore attraverso strumenti di comunicazione elettronica.

I verbali di ogni adunanza dell' Organo di amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti sull'apposito libro, e conservati agli atti.

ART. 21

Durata e funzioni

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili per 10 mandati. Possono fare parte dell' Organo di amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

L' Organo di amministrazione, alla sua prima convocazione, elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.

All' Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;

deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 22

Il Presidente

Il Presidente, eletto dall' Organo di amministrazione al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile per 10 mandati.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro dell'Organo di amministrazione più anziano d'età.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede sociale.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 23

Il Segretario

Il Segretario è nominato dall'Organo di amministrazione al suo interno e svolge le seguenti funzioni:

cura la verbalizzazione dell'Organo di amministrazione e dell'assemblea;

provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci

cura la tenuta e la conservazione degli atti.

è responsabile della corrispondenza dell'associazione.

provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi, nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione.

svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'Organo di amministrazione.

Art. 24

Organo di Controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c.2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina di un Organo di controllo, anche monocratico.

Titolo V

Il Bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1-2 e dall'art. 14 c.1 del D.Lgs 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dall'Organo di amministrazione, e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre di ogni anno, l'Organo di amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo e lo sottopone all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, entro i primi quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 26

Regolamento Interno

Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'Organo di amministrazione.

Art. 27

Scioglimento

L'associazione si estingue con delibera dell'Assemblea, secondo le modalità di cui all'art. 27 del C.C.

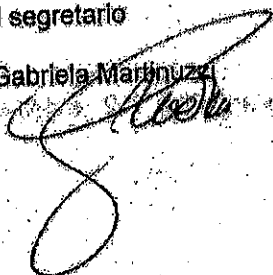
In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Tricesimo 27 giugno 2019

Il segretario

Gabriela Martinuzzi



Il presidente

Maurizio Artico

